



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 53 DEL 02/09/2024

Prot. n. 7947 del 02/09/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO LA STRADA COMUNALE "FORCA CANAPINE" DAL KM 0+000 AL KM 0+600 DAL GIORNO 04/09/2024 AL GIORNO 30/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 14 del 28-12-2023, con il quale, è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Angela Ferretti, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) quale responsabile del Settore Polizia Locale;

PRESO ATTO della richiesta (Prot. N. 0007794 & N. 0007795 del 28/08/2024) avanzata dalla Sig.ra Di Piazza Nicoletta in qualità di Legale Rappresentante della ditta "DI PIAZZA VANTE Srl", con sede a Comeglians (UD), CAP 33023, in Via Statale 2/B, P.IVA 02114490309, contenente la richiesta di istituzione del senso unico alternato regolato a vista, con movieri o con impianto semaforico, lungo la SC "Forca Canapine" nel comune di Arquata del Tronto, nel tratto compreso tra il KM 0+000 e il Km 0+600, a partire dalle ore 07.00 del 02/09/2024 alle ore 18.00 del 30/11/2024;

RISCONTRATA la necessità di soddisfare la richiesta esigenza disciplinando opportunamente la circolazione stradale per consentire l'esecuzione in sicurezza dei sopraccitati lavori nonché la tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO pertanto che lo svolgimento dei lavori non consentirà il transito in sicurezza nella suddetta strada;

DATO ATTO che per mitigare i disagi alla circolazione si richiede di limitare al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 37 del nuovo Codice della Strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni Integrative dello stesso, D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360;

VISTI gli articoli 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

l'istituzione del senso unico alternato regolato con movieri o con impianto semaforico lungo la strada comunale "Forca Canapine" nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 0+600, a partire dalle ore 07.00 del 04/09/2024 alle ore 18.00 del 30/11/2024.

Per gli utenti residenti in zona limitrofa e pertanto interessati al transito nel suddetto tratto di strada interdetto è prevista la normale circolazione sulla strada in oggetto rispettando la segnale imposta dai movieri o dalla segnaletica semaforica. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, ditta "DI PIAZZA VANTE Srl" responsabile anche del mantenimento in perfetta efficienza della stessa per l'intera durata del cantiere, con affissione (almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori) della suddetta Ordinanza in spazi adeguati e ben visibili.

AVVERTE

La ditta richiedente dovrà:

- provvedere, a propria cura e spese, a rendere noto agli utenti della strada le disposizioni di cui alla presente Ordinanza mediante il posizionamento della prescritta segnaletica stradale di ingombro e segnalazione di cui allo schema segnaletico Tav.76 del D.M. 10/07/2002, opportunamente adattata ed integrata in base allo stato dei luoghi e nel rispetto degli artt.7 e 21 del C.d.S. e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione



D.P.R.16/12/1992 n.495 e s.m.i. e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;

- installare la segnaletica adeguata a segnalare e preavvisare la modifica della viabilità, detta segnaletica deve essere collocata nel rispetto di condizioni di visibilità, stabilità in modo tale da non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, secondo le disposizioni del C.d.S.;
- delimitare l'area di cantiere e segnarla con adeguata segnaletica temporanea stradale delle limitazioni viabilistiche imposte, sia nelle ore diurne che notturne a norma del vigente Codice della Strada D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità;

Tali limitazioni al transito verranno praticate per il tempo necessario alle lavorazioni che implicano l'occupazione della sede stradale. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

AVVISA

La presente ordinanza si intenderà operante in relazione all'effettiva presenza del cantiere lavori che ne ha determinato l'emissione.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico della titolare sig.ra Di Piazza Nicoletta in qualità del legale rappresentante della ditta "DI PIAZZA VANTE Srl", con sede a Comeglians (UD), CAP 33023, in Via Statale 2/B, P.IVA 02114490309.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione.

AVVISA CHE:

- la presente ordinanza:
 - è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;
 - notificata all'incaricato come indicato dalla ditta richiedente (Prot. N. 0007944 del 02/09/2024), Sig. Luca Imperio, per l'installazione della dovuta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto;
 - trasmessa al Settore Tecnico, alla stazione Carabinieri di Arquata del Tronto e alla stazione Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e Montegallo.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Dott.ssa Angela Ferretti

